

Pubblicato il 14/02/2022

N. 00099/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A
I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Friuli Venezia Giulia**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276
del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi
dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso il suo studio in
Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;

contro

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Laura Baggio, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in
persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vittorina Colo', con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina - Asu Gi, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Guido Barzazi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

Giovanni Borgna in Trieste, via San Nicolo'
21;

per l'annullamento

*1. quanto all'AS FO - Azienda Sanitaria
Friuli Occidentale:*

- dell'atto dagli estremi non identificati e di
tutti gli altri di analogo tenore e contenuto
inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS,
depositati in giudizio sub doc. 1;

- dell'atto prot. n. 46901/DP/SEGR del
17.06.2021 e di tutti gli altri di analogo tenore
e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti
afferenti a tale AS, depositati in giudizio sub
doc. 2;

- dell'atto prot. n. 0059176/P del 26.07.2021 e
di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto
inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS,
depositati in giudizio sub doc. 3;

*2. quanto all'ASU FC – Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale:*

- dell'atto prot. n. 0082187 – P / GEN / ASUFC del 1°.06.2021 e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS, depositati in giudizio sub doc. 4;

- dell'atto prot. n. 109846 del 22.07.2021 e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS, depositati in giudizio sub doc. 5;

3. quanto all'ASU GI – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina:

- dell'atto prot. n. GENASUGI 61863 – Class. T-GEN-IV-1-K del 6.07.2021 e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS, depositati in giudizio sub doc. 6;

- dell'atto prot. n. GENASUGI 0065371 – P 2573 – Class. T-GEN-IV-1-K del 16.07.2021 e di tutti gli altri di analogo tenore e

contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS, depositati in giudizio sub doc. 7;

- dell'atto dagli estremi non identificati e di tutti gli altri di analogo tenore e contenuto inoltrati a tutti i ricorrenti afferenti a tale AS, depositati in giudizio sub doc. 1; aventi ad oggetto adempimenti all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44,

nonché, per l'annullamento, di tutti gli atti presupposti, inerenti, conseguenti e comunque connessi, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale e dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina - Asu Gi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, con varie qualifiche professionali, domandano l'annullamento dei provvedimenti emessi dalle competenti Aziende sanitarie nell'ambito del procedimento finalizzato ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale, di cui all'art. 4 del d.l. 44 del 2021 (convertito in l. 76 del 2021). Essi articolano, in particolare, dieci motivi di ricorso, relativi alla illegittimità costituzionale e comunitaria della norma primaria impositiva dell'obbligo vaccinale e nello specifico:

1) Illegittimità propria dei provvedimenti gravati, per violazione dell'obbligo di disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto eurounitario, come declinato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione, inaugurata dalla decisione Fratelli Costanzo, 22 giugno 1989, C-103/88, in relazione al contrasto dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76/2021, con l'art. 3 della Carta di Nizza e con l'art. 8 della CEDU, in relazione all'art. 52 della Carta di Nizza, e con il principio di proporzionalità.

2) Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto della normativa interna di cui sono applicazione (art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76/2021) con l'art. 3 della Carta di Nizza, con l'art. 8 CEDU, in relazione all'art. 52

della Carta di Nizza, e con il principio di proporzionalità.

3) In via di graduato subordine rispetto ai motivi nn. 1 e 2. Questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.

4) Illegittimità propria dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di istruttoria. Manifeste contraddittorietà, irrazionalità e illogicità. Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza.

5) Illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dal contrasto dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76/2021, con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione al contrasto tra il medesimo art. 4 del D. L. n. 44/2021 e gli artt. 3 della Carta

di Nizza, 8 CEDU, ed al principio di proporzionalità.

6) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L., 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Violazione della libertà di autodeterminazione. Violazione del principio di precauzione.

7) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. Ulteriore profilo. Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

8) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L., 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n.

76/2021, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32, Cost. Ulteriore profilo.

9) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L., 4 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 9, 21 e 33 Cost. Violazione dell'art. 13 della Carta di Nizza.

10) Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, 35 e 36 Cost.

2. Hanno resistito al ricorso l'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale, l'Azienda sanitaria giuliano isontina e l'Azienda sanitaria del Friuli occidentale.

3. All'udienza pubblica del 09.02.2022, le parti hanno discusso come da verbale.

4. Il ricorso oggetto nel presente giudizio appare identico, nel contenuto, a quello proposto dalla medesima difesa tecnica nel giudizio di R.G. n. -OMISSIS-, con il quale infatti è richiesta la riunione (si veda l'istanza a pag. 58).

4.1. In entrambi i ricorsi, infatti, sono contestati atti adottati dalle Aziende sanitarie nell'ambito del procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale di cui al d.l. 44 del 2021, nei confronti di una pluralità di soggetti destinatari del precetto legislativo.

4.2. Il ricorso di R.G. n. -OMISSIS-, precedentemente proposto, è stato definito da questo Tribunale nel senso dell'inammissibilità, con sentenza riformata in appello dal Consiglio di Stato (*Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045*).

4.3. Si prende atto, dunque, dell'orientamento espresso dalla pronuncia del giudice

d'appello, che ha rinvenuto nella fattispecie i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo, essendo *“complessivamente contestata ... l'intera azione amministrativa posta in essere dalle Aziende Sanitarie in attuazione del potere vincolato loro conferito dall'art. 4 del d.l. n.44 del 2021 per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, di cui si lamenta la sostanziale ingiustizia per il contrasto con superiori disposizioni e valori di rilievo europeo e nazionale, non i singoli effetti individuali né i singoli segmenti procedurali di questa”*.

5. Nel merito, la citata sentenza 7045 del 2021, con ampia e articolata motivazione (cui integralmente si rinvia) ha giudicato infondati i dieci motivi di ricorso, formulati in termini del tutto identici a quelli riproposti nel presente giudizio. La pronuncia ha in particolare affermato:

- la compatibilità con le norme costituzionali e sovranazionale della disposizione attributiva del potere;
- la sussistenza dei presupposti medico-legali dell'obbligo vaccinale (in particolare escludendo la natura sperimentale del siero somministrato, riconoscendone la sicurezza ed efficacia preventiva, giustificando la mancata considerazione di situazioni che - a fronte di una preesistente immunità naturale - potrebbero giustificare l'esenzione dall'obbligo, rinvenendo la previsione di un meccanismo indennitario nelle disposizioni del l. n. 210 del 1992);
- la ragionevolezza della disposizione, nella parte in cui fa conseguire alla mancata sottoposizione al vaccino la sospensione dall'esercizio della professione.

6. Quanto all'ordinanza con cui il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione

Sicilia (*CGA, sez. giur. 17 gennaio 2022, n. 38*), menzionata dal ricorrente nella memoria di replica, il Tribunale non ritiene che dalla stessa si traggano elementi utili a sovvertire le valutazioni di manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate, come già operate dal Consiglio di Stato con la sentenza citata e da questo Tribunale in altre pronunce in materia di obbligo vaccinale dei sanitari (tra le tante, *Tar Friuli-Venezia Giulia, 10 settembre 2021, nn. 261 e 261; 27 settembre 2021, n. 291; 10 novembre 2021, n. 333; 4 gennaio 2022, nn. 2 e 3*).

6.1. In primo luogo, si evidenzia il carattere meramente istruttorio della citata ordinanza, finalizzata ad acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione dei profili di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 4 del d.l. 44 del 2021, sollevata dal ricorrente.

6.2. Si rileva, inoltre, la specificità della vicenda oggetto di quel giudizio, instaurato da uno studente del corso di Laurea in infermieristica, cui, a causa della mancata sottoposizione al vaccino contro il Covid-19, è stato impedito l'accesso alle strutture sanitarie, necessario ai fini dello svolgimento del tirocinio. Dal punto di vista soggettivo, il ricorrente non riveste dunque le qualifiche di *“esercitante la professione sanitaria”* o *“operatore di interesse sanitario”* (soggetti destinatari dell'obbligo previsto dall'art. 4 del d.l. 44 del 2021), né il provvedimento impugnato costituisce atto di accertamento dell'obbligo vaccinale, trattandosi dell'atto di regolamentazione delle varie attività svolte nell'Università (lezioni, esami, tirocini, prove di laurea ecc.), adottato dal Rettore.

6.3. Non si ritengono, inoltre, decisive ai fini del presente giudizio neppure le motivazioni

che hanno portato il Consiglio di giustizia amministrativa ad ordinare gli approfondimenti istruttori. In particolare, non si ritiene che la diversità dell'attuale situazione sanitaria, in ragione della variante virale Omicron e della sua maggiore contagiosità anche tra i vaccinati, possa orientare diversamente il bilanciamento tra interesse generale (efficacemente perseguito dai vaccini, anche nel contesto sanitario attuale) e rischio individuale, sotteso all'obbligo vaccinale imposto ai sanitari. In ogni caso, la ragionevolezza e proporzionalità della disposizione qui contestata, dovrebbe essere parametrata alla situazione epidemiologica esistente alla data di emanazione del d.l. che la prevedeva (1° aprile 2021).

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti a rifondere alle amministrazioni costituite le spese del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità

della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.